



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio circondariale marittimo di Agropoli

Ordinanza n. 06/19
(Gara di pesca a pagelli)

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Agropoli:

- Vista:** la richiesta prodotta, in data 18.02.2019, prot. n. 10/19, dal Sig. Antonio DEL BAGLIVO, in qualità di presidente della Lega Navale Italiana – Sez. Agropoli, avente ad oggetto lo svolgimento di una gara di pesca a pagelli programmata per il giorno 10.03.2019 nelle acque antistanti il litorale di Agropoli;
- Vista:** l'autorizzazione demaniale marittima n. 03/19 in data 22.02.2019 rilasciata dal Comune di Agropoli;
- Vista:** l'autorizzazione n.04/19 rilasciata in data 07.03.2019 dalla Capitaneria di Porto di Salerno;
- Considerata:** la necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività nella zona di mare interessata dalla manifestazione e di assicurare la sicurezza della navigazione, nonché la salvaguardia della vita umana in mare
- Visti:** gli articoli 17 (Attribuzione degli uffici locali), 30 (Uso del demanio marittimo) e 81 (Altre attribuzioni di polizia)) del Codice della Navigazione e l'articolo 59 (Ordinanza di polizia marittima) del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione;

RENDE NOTO :

IL GIORNO 10 MARZO 2019, DALLE ORE 07.30 CIRCA E FINO ALLE ORE 13.00 CIRCA, SI SVOLGERA' UNA GARA DI PESCA A PAGELLI NELLE ACQUE ANTISTANTI IL LITORALE DEL COMUNE DI AGROPOLI E PRECISAMENTE NELLO SPECCHIO ACQUEO DELIMITATO DAI PUNTI DI COORDINATE DI SEGUITO INDICATI (DATUM WGS 84):

CAMPO DI GARA

boa	Latitudine	Longitudine
1	40° 21' 00" N	014° 57' 20" E
2	40° 22' 00" N	014° 57' 00" E
3	40° 24' 00" N	014° 59' 10" E
4	40° 22' 00" N	014° 59' 53" E

ORDINA

Articolo 1 (interdizione dell'area)

Durante lo svolgimento della gara nel periodo e nella zona di mare indicato nel **rende noto** è vietato:

- a tutte le unità navali di navigare ad una distanza inferiore a **200 metri** dallo specchio acqueo riservato alla manifestazione sportiva, opportunamente delimitato con file di boe bianche/rosse intervallate a distanza di sicurezza tra di loro. È fatto comunque divieto di navigare ad una distanza inferiore a **200 metri** dalle unità navali impegnate nella manifestazione;
- lo svolgimento di qualsiasi attività, compresa quella natatoria, che possa ostacolare la navigazione e/o creare pericoli in genere all'interno dello specchio acqueo interessato dalla manifestazione.

L'organizzatore adotti ogni utile accorgimento atto ad evitare danni a persone e/o cose nell'area interessata dalla manifestazione e nelle immediate adiacenze. L'Autorità Marittima avrà sempre la facoltà di revocare o sospendere lo svolgimento della manifestazione quando lo ritenga necessario per qualsiasi ragione e a suo insindacabile giudizio.

Il presente provvedimento viene emesso allo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare e, pertanto, non esime l'organizzatore della manifestazione dal munirsi di ulteriori eventuali provvedimenti/autorizzazioni necessari da parte di altri Enti/Organi competenti, manlevando l'Autorità Marittima da responsabilità per danni che a qualunque titolo dovessero coinvolgere persone e/o beni dei soggetti partecipanti e/o terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento, anche nell'eventualità che il danno derivi dall'inosservanza delle prescrizioni sopracitate.

Art. 2 (deroghe)

Le interdizioni di cui al precedente articolo 1 del presente provvedimento, non si applicano ai mezzi navali della Guardia Costiera, alle unità navali appartenenti ad altre pubbliche

amministrazioni competenti, alle unità di soccorso e/o di emergenza, oltre che alle unità navali e al personale partecipante alla manifestazione.

Art. 3
(disposizioni sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza:

- se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono negli illeciti amministrativi di cui al Titolo V del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 s.m.i.;
- negli altri casi, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito amministrativo o reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 4
(pubblicità)

Ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente Ordinanza è pubblicata mediante inserzione nella sezione "ordinanze" del sito informatico istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, all'indirizzo: <http://www.guardiacostiera.gov.it/agropoli>.

La diffusione è assicurata mediante:

- trasmissione del presente provvedimento ai Comuni rivieraschi interessati, ricadenti nel Circondario marittimo di Agropoli, per la pubblicazione nei rispettivi albi;
- trasmissione dell'avviso di pubblicazione del presente provvedimento alle associazioni di categoria, nonché agli organi di informazione per la divulgazione.

Agropoli, lì 07 Marzo 2019

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Giulio CIMMINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n°82 e ss. mm. ii.